



CONTRATTO BILATERALE DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 2006

ASTA DEL 26 APRILE 2006

FRONTIERA: SVIZZERA

PRODOTTO: BASE LOAD ESTIVO

Tra

- (1) **Acquirente Unico S.p.A.**, società interamente partecipata dal Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A. ex art. 4 Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito “D.Lgs. n. 79/99”), sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, in persona del proprio Amministratore Delegato Claudio Fava (di seguito indicato indifferentemente come l’**“Acquirente”**);

e

- (2) **La società** con sede legale in, Via..... e sede operativa in Via....., P.IVA....., in persona del proprio legale rappresentante, ...(nome)....., risultata aggiudicataria del presente contratto, a seguito dell’avviso pubblicato nel sito www.Acquirenteunico.it in data 20 aprile 2006 (di seguito indicata indifferentemente come la **“Controparte”** o il **“Fornitore”**);

(di seguito l’Acquirente Unico e la Controparte vengono congiuntamente indicati come le **“Parti”** e ciascuna di esse come la **“Parte”**).

PREMESSO CHE

(A) la Società Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A. (di seguito “GRTN”) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;

(B) in data 12 novembre 1999 il GRTN ha costituito la Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 79/99;

(C) in base al D.Lgs. n. 79/99 all’Acquirente Unico è affidato in esclusiva il compito di garantire al mercato dei clienti vincolati la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;

(D) ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2003), art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, l’Acquirente Unico ha assunto la titolarità di Garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati;

(E) a norma dell’art. 1, comma 30, della Legge 23 agosto 2004 n. 239 qualora i clienti vincolati, divenuti idonei, non abbiano esercitato entro i termini ivi previsti, il diritto di recesso dal



preesistente contratto di fornitura, questi stessi continueranno ad essere riforniti da Acquirente Unico;

(F) nell'ambito del presente contratto, qualunque riferimento a disposizioni normative (incluse le delibere dell'Autorità e le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate dal GME ed approvate dal Ministro delle Attività Produttive), attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano;

(G) nell'eventualità che le mutate disposizioni normative o regolamentari o di qualsiasi altra natura rendessero inesigibili in tutto o in parte, per una delle Parti o per entrambe, le obbligazioni stabilite ai sensi del presente contratto e tale inesigibilità dovesse perdurare per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, salvo diverso accordo, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, senza che l'altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l'avvenuto recesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto (di seguito il “**Contratto**”).

Art. 2. Definizioni

2.1. Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato:

Aggiudicazione: indica l'individuazione delle Controparti per la stipula di contratti oggetto dell'Avviso;

AU: indica l'Acquirente Unico S.p.A.;

Autorità: indica l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Avviso: indica il documento pubblicato sul sito www.Acquirenteunico.it il giorno 20 aprile 2006, con il quale l'Acquirente Unico ha avviato le procedure di selezione di controparti per la stipula di contratti di acquisto di energia elettrica di importazione per l'anno 2006;

Certificati Verdi: certificati che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato dell'11 novembre 1999 e successive modifiche attestano la produzione di energia da fonte rinnovabile al cui obbligo sono tenuti produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili;



Coefficiente di Variazione: indica il coefficiente β riferito alla frontiera elettrica svizzera, il cui valore viene comunicato da TERNA Spa mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.terna.it;

Corrispettivo: indica l'importo, espresso in Euro, con arrotondamento commerciale alla seconda cifra decimale, pari al prodotto tra il Prezzo e la somma delle quantità orarie appartenenti al Programma di Immissione Giornaliero, relative alle sole ore del Mese;

Corrispettivo di Interrompibilità: indica l'importo mensile, espresso in Euro, con arrotondamento commerciale alla seconda cifra decimale, dovuto dal Fornitore ad AU, calcolato come somma dei prodotti tra il Programma di Riduzione e il 50% della differenza, se positiva, fra il Prezzo dell'Interrompibilità e il Prezzo relativi alle sole ore del Mese in cui è stata esercitata l'Opzione di Interrompibilità;

Data di Pagamento: è il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura;

Garanzia d'origine: la certificazione rilasciata dal Gestore del sistema elettrico S.p.A in base al Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che attesta che l'energia è prodotta da fonti rinnovabili;

Giorno di Flusso: giorno di esecuzione della fornitura;

Giorno Lavorativo: ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma;

Mese: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso (indipendentemente dal numero dei giorni di ciascun mese);

MW: megawatt;

MWh: megawattora;

Opzione di Interrompibilità: facoltà del Fornitore di ridurre parzialmente o integralmente il Programma Contrattuale fino a un massimo di 360 ore nel periodo, con un massimo mensile di 72 ore non recuperabili nei mesi successivi in caso di esercizio parziale dell'opzione in un mese;

Periodo Base Load Estivo: indica i periodi temporali compresi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (ora CET) dei giorni dal lunedì alla domenica dei mesi da maggio a settembre 2006;

Prezzo: indica il prezzo orario, così come determinato in esito all'Aggiudicazione, espresso in €/MWh con indicazione della seconda cifra decimale;

Prezzo Interrompibilità: indica il prezzo orario, calcolato come media aritmetica tra i prezzi orari spot che si formano sul mercato francese e tedesco (Powernext e EEX), espresso in €/MWh con indicazione della seconda cifra decimale;



Programma di Immissione Giornaliero: indica le quantità orarie di energia elettrica che il Fornitore si impegna a trasmettere al Gestore della rete elettrica di appartenenza, in ciascun giorno di durata del Contratto, in conformità al Programma Contrattuale e al Programma di Riduzione;

Programma di Prelievo Giornaliero: indica le quantità orarie di energia elettrica che l'Acquirente si impegna a trasmettere al Gestore della rete elettrica di appartenenza, in ciascun giorno di durata del Contratto, in conformità al Programma Contrattuale e al Programma di Riduzione;

Programma di Riduzione: indica le quantità orarie di energia elettrica, relative a ciascuna delle ore di esercizio dell'Opzione di Interrompibilità, espresse in MWh che il Fornitore intende non fornire rispetto al Programma Contrattuale per il Giorno di Flusso;

Programma Contrattuale: indica le quantità orarie di energia elettrica, relative a ciascuna delle ore di durata del Contratto, espresse in MWh, ottenute moltiplicando la Quantità Aggiudicata per il Coefficiente di Variazione β ;

PUN: indica il Prezzo Unico Nazionale orario come definito nell'Allegato A della Delibera 168/03 dell'AEEG art. 19 comma 3 lettera c) e successive modifiche;

Punto di Consegna: indica la frontiera elettrica Italia – Svizzera;

Quantità Aggiudicata: indica la potenza, espressa in MW, che l'Acquirente Unico ha aggiudicato alla Controparte;

Tasso Convenzionale: indica il tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, come pubblicato sulla tabella "Tassi a Breve Termine" a cura de Il Sole 24 Ore.

2.2. Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

2.3. I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Art. 3. Oggetto del Contratto

3.1. Oggetto del contratto è la di fornitura, sulla frontiera elettrica Italia– Svizzera, di energia elettrica take or pay, nel Periodo Base Load Estivo compreso tra il 1° maggio 2006 e il 30 settembre 2006 secondo le modalità previste nel presente Contratto.

3.2. Il Fornitore si impegna a trasmettere il Programma di Immissione Giornaliero al Gestore di Rete di Trasmissione competente e a consegnare la corrispondente quantità di energia elettrica al Punto di Consegna indicato nel presente Contratto.

3.3. L'Acquirente si impegna a trasmettere il Programma di Prelievo Giornaliero al proprio Gestore di Rete di Trasmissione, a prelevare la corrispondente quantità di energia elettrica al Punto di



Consegna indicato nel presente Contratto e a pagare il prezzo secondo quanto disposto dai successivi artt. 7 e 8.

3.4 Il trasferimento dal Fornitore all'Acquirente del diritto di proprietà, libero da vincoli, gravami ed oneri di qualsiasi genere, sull'energia elettrica oggetto del Contratto, avverrà nel Punto di Consegna.

Art.4 Obblighi di comunicazione all'Acquirente

Nei casi in cui il Fornitore esercita l'Opzione di Interrompibilità, questi deve darne comunicazione ad AU entro le ore 12:00 (CET) del secondo giorno lavorativo antecedente il Giorno di Flusso. Il Fornitore deve altresì comunicare, entro gli stessi termini, il Programma di Riduzione.

Art. 5. Oneri accessori

5.1 Tutti i costi ed oneri sostenuti per la messa a disposizione dell'energia al Punto di Consegna lato Svizzera, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico del Fornitore.

5.2 Tutti i costi ed oneri sostenuti per il prelievo dell'energia dal Punto di Consegna lato Italia, ivi compresi i costi di trasmissione, risoluzione delle congestioni e dispacciamento, sono a carico dell'Acquirente.

Art. 6. Durata del Contratto

Il Contratto si intende perfezionato e vincolante tra le Parti dalla data dell'Aggiudicazione e produrrà i suoi effetti dalle 00.00 del giorno 1° maggio 2006 sino alle ore 24.00 del giorno 30 settembre 2006.

Art. 7. Liquidazione delle partite economiche

7.1. In relazione a ciascun Mese, l'Acquirente si impegna a pagare al Fornitore il Corrispettivo con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo.

7.2. Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, il Fornitore comunicherà all'Acquirente l'energia corrispondente al Programma di Immissione ed il Corrispettivo, relativi al Mese immediatamente precedente.

7.3. Se l'Acquirente non comunicherà al Fornitore eventuali contestazioni rispetto al calcolo del Corrispettivo, comunicato a termini del precedente comma 7.2, entro le ore 24 del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo del Corrispettivo si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto a norma dell'art. 8.

7.4. Qualora l'Acquirente contesti al Fornitore il calcolo del Corrispettivo entro il termine di cui al precedente comma 7.3, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – il Corrispettivo dovrà essere ricalcolato, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dal Fornitore, ed a questi corrisposto, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto a norma di quanto previsto nell'art. 8.

7.5. In relazione a ciascun Mese, il Fornitore si impegna a pagare all'Acquirente il Corrispettivo di Interrompibilità con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo.

7.6. Entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo di ciascun Mese, l'Acquirente comunicherà al Fornitore l'energia corrispondente al Programma di Riduzione ed il Corrispettivo di Interrompibilità, relativi al Mese immediatamente precedente.

7.7. Se il Fornitore non comunicherà all'Acquirente eventuali contestazioni rispetto al calcolo del Corrispettivo di Interrompibilità, comunicato a termini del precedente comma 7.2, entro le ore 24 del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione di detta comunicazione, il calcolo del Corrispettivo di Interrompibilità si considererà definitivamente accettato e dovrà essere corrisposto a norma dell'art. 8.

7.8. Qualora il Fornitore contesti all'Acquirente il calcolo del Corrispettivo di Interrompibilità entro il termine di cui al precedente comma 7.7, le Parti tenteranno, in buona fede, di raggiungere un accordo in relazione agli importi contestati entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Acquirente di tali contestazioni. Qualora entro tale termine le Parti non raggiungessero un accordo, la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Contratto. Alla scadenza del termine da ultimo indicato – ove non sia stato raggiunto un accordo – il Corrispettivo di Interrompibilità dovrà essere ricalcolato, in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito del definitivo accertamento, dall'Acquirente, ed a questi corrisposto, considerando per intero gli importi non contestati e per il 75% (settantacinque per cento) gli importi contestati. L'importo così determinato dovrà essere corrisposto a norma di quanto previsto nell'art. 8.

Art. 8. Regolazione delle partite economiche

8.1. Se al Fornitore non sono pervenute contestazioni entro il termine di cui all'art. 7, comma 4, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all'art. 7, comma 2, il Fornitore invierà all'Acquirente, anticipandone copia via fax, una fattura per l'esatto importo del Corrispettivo. Fatture per importi diversi saranno considerate come non emesse;

8.2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 7, comma 4, vi siano state contestazioni, il Fornitore emetterà fattura, anticipandone copia via fax all'Acquirente, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'art. 7, comma 3, rispettivamente per:

- 1) l'importo su cui è stato raggiunto l'accordo;

o in alternativa,

2) il Corrispettivo calcolato sulla base degli importi non contestati ed il 75% (settantacinque per cento) degli importi contestati, come già previsto al precedente art. 7, comma 4.

8.3. L'importo delle fatture emesse dal Fornitore, in conformità ai paragrafi precedenti, dovrà essere corrisposto con valuta il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura in coincidenza con le date di regolazione previste dall'art. 32.6 (*Fatturazione e regolazione dei pagamenti*) dell'allegato A del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (Delibera n. 5/04). Eventuali modifiche o integrazioni della normativa regolamentare che comportino variazioni della data di regolazione finanziaria dei crediti vantati dall'Acquirente Unico verso i distributori si riterranno direttamente applicabili anche al Contratto.

8.4. In caso di ritardo da parte dell'Acquirente nel pagamento del Corrispettivo e per il quale sia stata emessa fattura in conformità al presente articolo, l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore interessi moratori al Tasso Convenzionale, calcolato con riferimento alla Data di Pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del predetto termine, senza pregiudizio della facoltà di risolvere il Contratto.

8.5. Tutti i pagamenti dovuti dall'Acquirente in forza del Contratto saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato nella fattura.

8.6. Se all'acquirente non sono pervenute contestazioni entro il termine di cui all'art. 7, comma 8, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno di cui all'art. 7, comma 6, l'Acquirente invierà al Fornitore, anticipandone copia via fax, una fattura per l'esatto importo del Corrispettivo di Interrompibilità. Fatture per importi diversi saranno considerate come non emesse;

8.7. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 7, comma 8, vi siano state contestazioni, l'Acquirente emetterà fattura, anticipandone copia via fax al Fornitore, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'art. 7, comma 7, rispettivamente per:

1) l'importo su cui è stato raggiunto l'accordo;

o in alternativa,

2) il Corrispettivo di Interrompibilità calcolato sulla base degli importi non contestati ed il 75% (settantacinque per cento) degli importi contestati, come già previsto al precedente art. 7, comma 8.

8.8. L'importo delle fatture emesse dall'Acquirente, in conformità ai paragrafi precedenti, dovrà essere corrisposto con valuta il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo del secondo Mese successivo a quello al quale si riferisce la fattura in coincidenza con le date di regolazione previste dall'art. 32.6 (*Fatturazione e regolazione dei pagamenti*) dell'allegato A del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e

vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (Delibera n. 5/04). Eventuali modifiche o integrazioni della normativa regolamentare che comportino variazioni della data di regolazione finanziaria dei crediti vantati dall'Acquirente Unico verso i distributori si riterranno direttamente applicabili anche al Contratto.

8.9. In caso di ritardo da parte del Fornitore nel pagamento del Corrispettivo di Interrompibilità e per il quale sia stata emessa fattura in conformità al presente articolo, il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente interessi moratori al Tasso Convenzionale, calcolato con riferimento alla Data di Pagamento, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del predetto termine, senza pregiudizio della facoltà di risolvere il Contratto.

8.10. Tutti i pagamenti dovuti dal Fornitore in forza del Contratto saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario indicato nella fattura.

Art. 9. Risoluzione del Contratto per inadempimento

9.1 Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi di cui all'art. 3 comma 2, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

9.2. Qualora l'Acquirente non esegua nei tempi previsti un pagamento dovuto al Fornitore ai sensi dell'art. 7 e non contestato, il Fornitore potrà intimarle l'adempimento. Se il pagamento, comprensivo di interessi moratori a norma dell'art. 8, comma 4, non sarà interamente eseguito entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'avvenuta ricezione dell'intimazione, il Fornitore potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La risoluzione avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

9.3. In caso di risoluzione del Contratto, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge e o dal Contratto, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 10. Recesso e Cessione del Contratto

10.1. Le Parti convengono e si danno atto che non sarà possibile recedere dal Contratto prima della scadenza di cui all'art. 6.

10.2. Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 11. Dichiarazioni e garanzie

Ciascuna Parte dichiara e garantisce quanto segue:

- i. di essere debitamente costituita e di avere pieno potere ed autorità di eseguire ed assicurare l'adempimento delle prestazioni previste nel Contratto;
- ii. di avere il potere di addivenire alla stipula del Contratto, di possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni in esso previste, e che la stipula del Contratto non viola alcuna previsione di legge, regolamento, decreto o altra determinazione con valore normativo - regolamentare;
- iii. di non trovarsi in stato di insolvenza o di non essere sottoposta a procedura concorsuale;
- iv. che non sono in corso e/o non vi è notizia che sia in atto o stia per essere posto in atto alcuna azione legale, procedimento davanti a qualsivoglia corte di giustizia, giudizio di arbitrato, azioni di organismi governativi e regolatori che possano in qualsivoglia maniera minacciare il corretto adempimento del Contratto;
- v. che i propri rappresentanti indicati in premessa sono debitamente autorizzati alla sottoscrizione del Contratto.

Art. 12. Limitazione della responsabilità

Le Parti si danno atto che, fatto salvo quanto previsto ai sensi del Contratto, non saranno responsabili per eventuali danni causati all'altra Parte in ragione del Contratto se non nel caso di dolo o colpa grave.

Art. 13. Riservatezza

13.1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dagli artt. 7, 9, 10 e 13 del suddetto Decreto Legislativo e di esprimere, con la sottoscrizione del Contratto, il reciproco consenso a trattare ed a comunicare i dati personali, raccolti ed elaborati anche in via elettronica o automatizzata, in relazione al Contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

13.2. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sui termini e su ogni informazione riservata inerente la negoziazione ed esecuzione del Contratto e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venuti a conoscenza in virtù del Contratto stesso o della sua esecuzione. Tale obbligo dovrà essere rispettato per un periodo di 1 (un) anno successivo alla scadenza del Contratto.



Art. 14. Comunicazioni

14.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per posta o fax e si intenderà eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per telegramma e/o mediante lettera raccomandata A.R., o al momento di trasmissione risultante dall'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, ai seguenti indirizzi:

per l'Acquirente

Acquirente Unico S.p.A.

Via Guidubaldo del Monte, 72

00197 Roma

Tel.: 0039 06 80134296

Fax.: 0039 06 8013....

e-mail: gestioneenergia@Acquirenteunico.it

per il Fornitore

14.2. Ciascuna delle Parti elegge altresì domicilio presso il proprio indirizzo sopra indicato (ovvero presso il diverso indirizzo eventualmente comunicato in futuro ai sensi del presente articolo) e ciò ad ogni fine relativo al Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 15. Modifiche al Contratto

Nessuna modifica al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 16. Imposte

Tutti gli importi di cui è previsto il pagamento a norma del Contratto si intendono al netto di imposte, il cui importo, se dovuto, dovrà essere aggiunto a ciascuna fattura.

Art. 17. Legge applicabile

Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.

Art. 18. Clausola compromissoria

18.1. Le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per comporre in via amichevole qualsiasi controversia insorta tra le Parti in merito alle disposizioni del Contratto.

18.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e comunque ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che sia ad esso relativa o connessa, verrà devoluta ad un Collegio Arbitrale

composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai due arbitri. Il terzo arbitro fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. La Parte che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale dovrà notificare all'altra Parte la richiesta di arbitrato a mezzo ufficiale giudiziario, nella quale dovranno essere indicati l'oggetto e il titolo della domanda, nonché le generalità dell'arbitro da essa nominato. Qualora la Parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla notificazione della richiesta di arbitrato della Parte attrice, ovvero gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano un accordo per la designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, la designazione dell'arbitro della convenuta o, rispettivamente, del terzo arbitro verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente.

18.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e dovrà emettere il lodo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dalle Parti di comune accordo. Il Collegio Arbitrale potrà tentare anche la conciliazione delle Parti. Per quanto concerne le spese e le competenze spettanti agli arbitri, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza del Presidente del Collegio Arbitrale. Il lodo reso dal Collegio Arbitrale, in conformità ai precedenti paragrafi, sarà definitivo ed inappellabile. Le Parti si danno reciprocamente atto che intendono riferirsi ad un arbitrato rituale secondo diritto e che, per quanto non espressamente previsto nel Contratto, dovranno applicarsi le norme di cui agli artt. 808 ss. cod. proc. civ..

18.4. Il Contratto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, è redatto in duplice copia, di cui una per l'Acquirente Unico ed una per la Controparte. Le clausole del Contratto si considerano integralmente accettate e sottoscritte dalle Parti.

Art. 19. Prezzi e quantità aggiudicate

19.1. Il Prezzo di aggiudicazione è pari€/MWh.

19.2. Le quantità aggiudicate sono pari a MW.

19.3. L'energia fornita ad AU è/(non è) con Garanzia d'Origine prodotta da fonti rinnovabili.

19.4. Il Fornitore ha/(non ha) facoltà di esercitare l'Opzione di Interrompibilità.

Art. 20. Mancato riconoscimento Garanzia d'Origine

Qualora la Garanzia d'Origine prodotta dal Fornitore non venga riconosciuta valida dal GRTN il Fornitore si impegna a corrispondere ad AU, a titolo di indennizzo, 4 €/MWh per la corrispondente energia. L'Acquirente, a valle del mancato riconoscimento della Garanzia d'Origine, provvederà a fatturare l'indennizzo di cui sopra. Il Fornitore si impegna a pagare tale indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Roma, lì

l'Acquirente

il Fornitore



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti approvano specificamente i seguenti articoli:

- art. 6 (Durata del Contratto);
- art. 7 (Liquidazione delle partite economiche);
- art. 8 (Regolazione delle partite economiche);
- art. 9 (Risoluzione del Contratto per inadempimento);
- art. 10 (Recesso e Cessione del Contratto);
- art. 11 (Dichiarazioni e garanzie);
- art. 12 (Limitazione della responsabilità);
- art. 13 (Riservatezza);
- art. 15 (Modifiche al Contratto);
- art. 18 (Clausola compromissoria).

l'Acquirente

il Fornitore